Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 10 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MASSEI Valter, nato a Santa Luce il 15 novembre 1919, partigiano combattente. — Nel corso di un'azione si esponeva a gravissimo pericolo per recuperare sotto il violento fuoco del nemico un quantitativo di munizioni, necessario per continuare a combattere. — Poliana, 3 dicembre 1944.

(4070)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **740.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di « Chimica organica superiore ».

L'insegnamento complementare di « Fisica superiore » del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso e sostituito con quello di « Struttura della materia ».

Art. 43. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica (indirizzo applicativo) sono aggiunti quelli di « Biofisica », « Biologia molecolare », « Radiochimica o Chimica nucleare con esercitazioni ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Istologia patologica ».

Art. 52. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Il professore di ruolo di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di Farmacia, il quale tenga l'incarico di Chimica farmaceutica nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggregato alla Facoltà medesima.

Gli articoli 95 e 96 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 95. — La durata della Scuola è di quattro anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venti.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.

4° Anno:

1) Neurooftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare.
4) Tecnica operatoria 2ª parte.
5) Tesi di specializzazione.

Art. 96. — Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1965, n. **741**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1171, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

15) Patologia aviare;
16) Virologia;
17) Andrologia e fecondazione artificiale degli animali domestici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **742**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 252 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina nucleare.

Scuola di specializzazione in Medicina nucleare

Art. 253. — *a*) La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Medicina nucleare è di tre anni. Titolo di ammissione è la laurea in Medicina e chirurgia. Alla Scuola possono essere iscritti non più di otto allievi per ogni anno di corso. Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Clinica medica;

b) Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così suddivisi nei 3 anni di corso:

1° Anno:
Matematica con elementi di Statistica;
Fisica nucleare e dosimetria;
Teoria e tecnica dei traccianti;
Tecniche di manipolazione del materiale radioattivo.

2° Anno:
Radiobiologia I;
Semeiotica con radioisotopi I;
Elementi di biochimica ed impiego dei radioisotopi in biologia sperimentale;
Radiochimica;
Principi generali di radioterapia.

3° Anno:
Radiobiologia II;
Semeiotica con radioisotopi II;
Terapia con radioisotopi;
Igiene e profilassi delle contaminazioni radioattive;

c) Il corso di lezioni sarà completato da conferenze di aggiornamento nei vari campi della biologia e della medicina;

d) Al termine di ogni anno di corso l'allievo dovrà sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento;

e) Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita Commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di Medicina nucleare;

f) Ogni allievo ha l'obbligo di un internato effettivo della durata di almeno quattro mesi per ciascun anno di corso presso il Centro di Medicina nucleare e l'Istituto di radiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **743**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
13) Medicina nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **744**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo presso il Politecnico di Torino, per il raddoppiamento della cattedra di Chimica applicata, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il verbale dell'adunanza del 22 aprile 1965, nella quale la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino ha proposto che il posto di professore di ruolo

assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per il raddoppiamento della cattedra di Fisica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Chimica applicata;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di ingegneria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1962-1963, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Chimica applicata, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **745.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura in Roma, della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora delle Missioni.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura in Roma, della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora delle Missioni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **746.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in Parrocchia della Vicaria Perpetua Indipendente di Santa Maria Maddalena, in Treviso.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 16 febbraio 1925, integrato con postilla e con dichiarazione senza data, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria Perpetua Indipendente di Santa Maria Maddalena, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **747.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse Urbaniste di Santa Cecilia, con sede in Città di Castello (Perugia).

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse Urbaniste di Santa Cecilia, con sede in Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **748.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Orsola del comune di Marsciano (Perugia).

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Perugia in data 1° gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Orsola in località Lo Schiavo del comune di Marsciano (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 61. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 697: « Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 23 giugno 1965, alle pagine 31 e 32 nella colonna « Comuni aggregati » si intendono soppressi il comune di Rivolta d'Adda, aggregato a quello di Cassano d'Adda e il comune di Barlassina aggregato a quello di Sesto San Giovanni; alla pagina 47 il numero dei posti dei comuni di Borgo d'Ale e Borgosesia devono intendersi rispettivamente, di 1, e 3, ed, infine, il comune di Valduggia deve intendersi aggregato a Borgosesia e non a Borgomanero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965.

Nomina del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1962, con il quale il dott. Alfonso Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, venne nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la lettera n. 422/S.G. del 27 aprile 1965, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del presidente di sezione del predetto Consesso dott. prof. Luigi Ara,

in sostituzione del dott. Alfonso Barra Caracciolo, il quale ha chiesto di riprendere le sue funzioni presso il Consiglio di Stato,

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

A decorrere dal 1° giugno 1965, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. prof Luigi Aru è nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo, ed è collocato fuori del ruolo del personale della Magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. prof. Luigi Aru faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 360.

(4435)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis, al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante gli interventi del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Dopo che le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 19 dicembre 1964, 4 e 12 gennaio 1965, si erano concluse tutte con esito negativo, il prefetto disponeva, d'ufficio, due ulteriori convocazioni, nella prima delle quali, tenuta il 26 gennaio, veniva eletto il sindaco.

Questi, peraltro, lo stesso giorno indirizzava al Consiglio una lettera in cui dichiarava di non accettare la carica.

Nella successiva seduta del 27 gennaio il Consiglio, informato della predetta rinunzia, senza esaurire il primo argomento all'ordine del giorno «elezione del sindaco», provvedeva — con la presenza di soli nove consiglieri su venti — all'elezione della Giunta.

La relativa deliberazione veniva annullata perchè viziata di eccesso di potere e violazione di legge, essendo, per questo ultimo riguardo, in contrasto con l'art. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in virtù del quale l'elezione del sindaco deve necessariamente precedere quella della Giunta.

Attesa, poi, la prolungata carenza del predetto Consiglio in ordine alla costituzione degli organi ordinari, il prefetto, con decreto del 31 marzo 1965, ordinava due nuove convocazioni del Consiglio stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con espressa comminatoria — per il caso di persistente inadempienza — del provvedimento previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per i giorni 10 e 11 aprile 1965, venivano dichiarate deserte per mancanza del numero legale di presenti.

Considerato, pertanto, che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 19 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Vincenzo Nocchetti, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 12 giugno 1965

Il Ministro TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Nocchetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4548)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Pratola Peligna.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Pratola Peligna, al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Si riproduceva, pertanto, quella situazione di forze eterogenee che aveva già negativamente caratterizzato, sul piano funzionale, la precedente rappresentanza elettiva, determinandone lo scioglimento.

Le profonde divergenze tra i vari gruppi hanno impedito, infatti, nonstante i numerosi tentativi esperiti ed il formale richiamo del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Nella prima adunanza tenuta il giorno 14 gennaio 1965 il Consiglio provvedeva alla convalida degli eletti, ma non poteva procedere all'elezione del sindaco, per mancanza del numero legale stabilito dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Per ben cinque volte il Consiglio veniva riconvocato, ma tutte le sedute erano dichiarate deserte per mancanza del prescritto « quorum ».

Il prefetto, allora, inviava ai singoli consiglieri una lettera in cui, rilevata la reiterata carenza del Consiglio in ordine alla costituzione degli organi, li invitava a partecepare alla ulteriore seduta che sarebbe stata indetta dal commissario straordinario al Comune, con l'avvertenza che qualora anche quest'ultima adunanza fosse riuscita infruttuosa egli avrebbe proceduto a sospendere il Consiglio ed a proporne lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto la seduta, fissata per il 21 aprile 1965, non poteva aver luogo per difetto del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto Consiglio, gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Pratola Peligna in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 19 maggio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento de Consiglio comunale di Pratola Peligna ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Giuseppe Pintaldi, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 12 giugno 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 maggio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pratola Peligna è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pintaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Disposizioni per l'ammasso volontario del bergamotto nella campagna di conferimento 1963-1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario della essenza di bergamotto, per favorire la difesa dell'economicità della produzione dell'essenza e la stabilità del suo prezzo di mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, fra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per corrispondere acconti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale vengono determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bergamotto, su base nazionale nella campagna di conferimento 1963-1964;

Considerato che il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto ministeriale 28 maggio 1946 in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946) e sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avendo già effettuata per vari anni la gestione dell'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto a termini del decreto ministeriale sopra citato, fino a che non è intervenuta la sentenza n. 54 in data 14 giugno 1962 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegit-

timità costituzionale del regio decreto-legge 3 aprile 1936, n. 278, sulla disciplina della produzione del bergamotto, possiede di conseguenza la capacità organizzativa e le attrezzature necessarie per l'esercizio del suddetto ammasso volontario;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione dell'ammasso volontario su base nazionale dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1963-1964.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio del bergamotto i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima dell'80% nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1963-1964;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 55 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore ai limiti anzidetti, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di L. 55 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio del bergamotto, per la suddetta campagna di ammasso, deve:

a) fornire, entro il 31 dicembre 1965, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni gli elementi necessari per stabilire l'importo pro-chilo distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, e delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso (raccolta, conservazione, ecc.);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore al 70% del valore di mercato esistente al momento del conferimento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è nominata una Commissione, con sede a Reggio Calabria, composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore dell'ammasso; e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del bergamotto in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e i conferenti nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 3, accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti;

di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 6.

La liquidazione del contributo, per l'anzidetta gestione di ammasso 1963-1964, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dal Consorzio del bergamotto ai sensi del precedente art. 3 sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per la campagna di conferimento indicata nel precedente art. 1 il Consorzio del bergamotto deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di essenza di bergamotto conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo ero-

gato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato; e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di L. 55 milioni per la erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 189

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, 2 gennaio 1964 e 7 luglio 1964, con i quali vennero, fra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Considerato che il termine fissato al 31 marzo 1965, con decreto ministeriale 7 luglio 1964, deve essere ulteriormente prorogato, non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze che non sono state risolte nel termine predetto;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma secondo, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione, a chiusura della gestione, di presentare il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica è prorogato al 31 dicembre 1965. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 146

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Composizione del Comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la Commissione anzidetta, nella riunione tenutasi il 23 marzo 1965, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un Comitato per esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge sopraindicata;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, un Comitato con la funzione di esprimere parere sui ricorsi prodotti dai lavoratori nelle materie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo capoverso dell'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il Comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo e Tavernini dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Terlizzi dott. Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Terrana dott. Carmelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Marcone Idolo, membro effettivo e Del Piano dottor Cesare, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Gualandi sig.na Irea, membro effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Rufino dott. Luciano, membro supplente, in rappresentanza della Unione italiana del lavoro;

Misserville dott. Giuseppe, membro effettivo e Cannamela dott. Silvestro, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Nalin avv. Ettore, membro effettivo e Milano dottor Mario, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni prese dal Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario del Comitato sono rispettivamente disimpegnate da Gorgoni dott. Francesco Livio e da De Notariis dott. Mario della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica in comune di Albisola Marina (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Albisola Marina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Albisola Marina;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Angelo Bolla, del sig. Emilio Randaccio, del signor Enrico Forzani, del sig. Manlio Gambetta e da parte dell'Amministrazione comunale di Albisola Marina;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di importante valore estetico e tradizionale, circostante l'antico nucleo caratteristico, ed offre inoltre punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle bellezze contenute nel complesso stesso nonchè il panorama della costa a ponente ed a levante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Albisola Marina (Savona), confinante:

Sud: via Vittorio Emanuele II;

Est: via degli Orti fino all'incrocio con via Salomone, via Salomone fino al vecchio vincolo;

Nord: vincolo della zona compresa fra via Salomone, archivolto della Brigna e via della Brigna (decreto ministeriale 26 maggio 1955, *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 21 giugno 1955) vincolo della villa Faraggiana (decreto ministeriale 14 aprile 1950), via del Cimitero;

Ovest: vincolo dei Bruciati (decreto ministeriale 21 maggio 1957, *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 5 giugno 1957),

ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Albisola Marina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 35

Il giorno sei del mese di novembre millenovecentosessantadue, alle ore 16,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via Vegerio n. 2-3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ALBISOLA MARINA - Proposta di vincolo nell'ambito del territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione approva l'apposizione del vincolo su una zona così delimitata:

Sud: via Vittorio Emanuele II;

Est: via degli Orti fino all'incrocio con via Salomone. via Salomone fino al vecchio vincolo;

Nord: vincolo della zona compresa fra via Salomone, Archivolto dello Brigna e via della Brigna (decreto ministeriale 26 maggio 1955 - *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 21 giugno 1955); vincolo della villa Faraggiana (decreto ministeriale 14 aprile 1950); via del Cimitero;

Ovest: vincolo dei Bruciati (decreto ministeriale 21 maggio 1957 - *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 5 giugno 1957)

Con la seguente motivazione:

« Complesso di importante valore estetico e tradizionale circostante l'antico nucleo caratteristico e dotato di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama della costa a ponente e a levante ».

Il sindaco si dichiara contrario.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. Costantino BARILE

Il segretario: ing. Domenico D'AMBROSIO

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia di Assicurazioni dell'Agricoltura », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Compagnia di Assicurazioni dell'Agricoltura », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami cristalli, grandine, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni in tutte le forme consentite;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960 concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia di Assicurazioni dell'Agricoltura », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1965, registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 318, il ricorso straordinario avverso il provvedimento 3 aprile 1963, prodotto dal dott. Perrotta Donato, è stato respinto.

(4608)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

427 **Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.**

Decreto ministeriale 23 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1965, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 276, con il quale all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - Compartimento di Firenze, con sede in Pisa, è rilasciata la concessione del giacimento di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica in località denominata « Poggio Papi - Lustignano », nel territorio dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Pomarance, provincia di Pisa, per la durata di anni cinquanta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale la concessione delle due sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Vena d'Oro », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Terme Vena d'Oro, con sede in Abano Terme.

Decreto ministeriale 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale alla Società Terme di Montepulciano, con sede in Montepulciano, provincia di Siena, è rilasciata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località « Sant'Albino la Vena » del comune di Montepulciano, per la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 15 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1965, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 282, con il quale alla S.r.l Fonte del Tione, con sede in Orvieto, provincia di Terni, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Tione », del comune di Orvieto, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale alla Soc. per az. Fratelli Buzzi - Fabbrica calce e cementi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è conferita per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per terre da sbianca nella località denominata « Zizano », sita in territorio del comune di Camino Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 21 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 24 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale la concessione di marna da cemento denominata « Testi », situata nei territori dei comuni di San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti, provincia di Firenze, è prorogata a favore della S.A.C.C.I. - Soc. An. Centrale Cementerie Italiane, sedente a Firenze, per la durata di anni trenta a decorrere dal 24 gennaio 1965.

(4594)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 63-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 63-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Girotto Romeo, con sede in Vicenza, via Sandino, n. 19.

(4633)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 241-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 241-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Tortoli Giuliano, con sede in Vicenza, corso S. Felice, n. 54.

(4634)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 326-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 326-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Rischigian Bruno, con sede in Vicenza, via Santi Apostoli, n. 39.

(4635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1964, registro n. 79 Pubblica istruzione, foglio n. 142, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Domenico Pettena in data 4 gennaio 1963, avverso i risultati del concorso a preside nei licei e negli istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1959.

(4552)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1965, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Gilberto Ridolfi, dipendente dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per consigliere di 2ª classe, bandito dall'Ente medesimo, per non aver disimpegnato, alla data di approvazione del regolamento organico del personale dell'E.N.P.I., funzioni parificabili a quelle connesse al posto predetto.

(4609)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 7 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,75	624,725	624,73	624,70	624,77	624,73	624,77	624,77	624,75
$ Can.	576,55	576,30	576,50	576,50	576 —	576,77	576,50	576,60	576,67	576,70
Fr. Sv.	144,19	144,30	144,28	144,305	144,30	144,25	144,27	144,20	144,25	144,30
Kr. D.	90,14	90,12	90,19	90,17	90,10	90,13	90,1675	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,32	87,32	87,34	87,335	87,35	87,31	87,34	87,35	87,31	87,31
Kr. Sv.	120,75	120,77	120,78	120,73	120,87	120,76	120,74	120,75	120,76	120,75
Fol.	173,36	173,45	173,42	173,415	173,25	173,35	173,42	173,37	173,35	173,35
Fr. B.	12,58	12,585	12,5860	12,58375	12,58	12,58	12,5850	12,60	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,50	127,50	127,495	127,50	127,49	127,4975	127,50	127,49	127,50
Lst.	1743,52	1743,60	1743,45	1743,80	1743,75	1743,35	1743,70	1743,50	1743,35	1743,70
Dm. occ.	156,07	156,20	156,20	156,19	156,18	156,14	156,19	156,10	156,14	156,22
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2075	24,20875	24,15	24,21	24,2080	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,76	21,75	21,75	21,88	21,76	21,747	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 7 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,075
Redimibile 3,50 % 1934	96,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	576,50
1 Franco svizzero	144,287
1 Corona danese	90,169
1 Corona norvegese	87,337
1 Corona svedese	120,735
1 Fiorino olandese	173,417
1 Franco belga	12,584
1 Franco francese	127,496
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	156,19
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,748

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicata dal successivo art. 3 il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non si sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di quaranta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno l'invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti devono produrre una copia dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione statale dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autentica;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400. I concorrenti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto a elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

3) il certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultante dallo esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazioni, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio previsto dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 3 di giorni quaranta a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto alla precedenza o preferenza nella nomina prodotti dai concorrenti, che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4 di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di cui allo art. 5 di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale del concorso avranno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale, con il seguente programma:

Prima prova scritta:

Nozioni di ordinamento amministrativo, con i necessari riferimenti alla Costituzione e con particolare riguardo alla pubblica Amministrazione, sui seguenti argomenti: Amministrazione diretta e indiretta, organi dell'Amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'Amministrazione diretta locale; Amministrazione indiretta; Enti ausiliari dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni; Gli atti amministrativi; Elementi e vizi; Il sistema dei controlli. Nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa. Varie specie di ricorsi, gli organi della giustizia amministrativa.

Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: Le Direzioni generali e i Servizi e gli Uffici centrali; Gli organi consultivi; le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e del personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Seconda prova scritta:

Svolgimento di un tema riguardante un fenomeno o un aspetto, di particolare interesse e di comune conoscenza della vita moderna, indicato dalla Commissione giudicatrice. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

Ai candidati sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Prova orale:

La prova orale verterà:

a) sugli argomenti fissati nel programma della prima prova scritta;

b) sulla Costituzione della Repubblica;

c) su nozioni di diritto civile limitatamente ai seguenti argomenti: le norme giuridiche; interpretazione e applicazione delle leggi; la persona fisica: principio e fine, condizioni modificatrici della capacità, domicilio, assenza; le persone giuridiche, i negozi giuridici; specie ed elementi essenziali, accidentali e naturali; nozioni sui diritti di famiglia: matrimonio, filiazione legittima, naturale ed adottiva, tutela e curatela, assistenza e affiliazione; nozioni sulle successioni legittima e testamentaria;

d) su nozioni di contabilità dello Stato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1965
Registro n. 34, *foglio n.* 250

(3837)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1964, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 202;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

ten. gen. CSA s.p.e. Lomonaco Tommaso, presidente;
ten. gen. CSA s.p.e. Leo Giuseppe, membro per la patologia speciale chirurgica;
magg. gen. CSA s.p.e. D'Ambrosio Giovanni, membro per la patologia speciale medica;
col. CSA s.p.e. Paganelli Alessio, membro per la chirurgia di urgenza e pronto soccorso;
prof. Bufano Michele, membro per la clinica medica;
prof. Gigante Domenico, membro per la medicina d'urgenza;
prof. Imperati Luigi, membro per la clinica chirurgica;
prof. Scavo Emanuele, membro per l'anatomia chirurgica;
col. CSA s.p.e. Scano Aristide, membro aggiunto per la medicina aeronautica e spaziale;
col. CSA s.p.e. Ciucci Domenico, membro aggiunto per la lingua tedesca;
col. AArn s.p.e. Burdi Felice, membro aggiunto per la lingua spagnola;
magg. CSA s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per le lingue inglese e francese;
col. CSA s.p.e. Vincentelli Antonio, membro supplente;
cons. 2a cl. dott. Campea Angelo, segretario senza voto.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Registro n. 15 *Difesa-Esercito, foglio n.* 210

(4560)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Reggio Emilia;
Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1965 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	86,05	su 132
2. Tarabini dott. Ludovico	»	78,78	»
3. Di Simine dott. Eugenio	»	76,73	»
4. Silvano dott. Guido	»	76,10	»
5. Aiello dott. Salvatore	»	75,29	»
6. Cantanna dott. Pietro	»	73,79	»
7. Graziani dott. Marcello	»	73,02	»
8. Zuanni dott. Federico	»	72,92	»
9. Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
10. Conte dott. Egidio	»	70,27	»
11. Mennini dott. Aldo	»	68,68	»
12. Camassa Gino	»	63,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4550)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5a classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5a classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta:

Presidente:
Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1a classe, direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:
Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;
Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;
Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;
Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero.

Il direttore di sezione dott. Giovanni Fortunati, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 136

(4684)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1965, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta:

Presidente:
Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1a classe, direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:
Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;
Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;
Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;
Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Il direttore di sezione dott. Mario Zirilli, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 20 Interno, foglio n. 134

(4683)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta:

Presidente:

Giura prof dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:

Marsilia dott. Giuseppe, vice prefetto in servizio al Ministero;

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Il direttore di sezione dott. Lucio Venturini, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965
Registro n. 20 Interno, foglio n. 138

(4669)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1964, col quale è stato indetto un concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto 16 novembre 1964, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Sciubba dott. Elvio, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Membri:

Laccesaglia dott. Giuseppe, ispettore generale nel ruolo suddetto;

Bigioni dott. Ernesto, direttore di divisione nel ruolo suddetto;

Ponzio dott. Antonio, direttore di divisione nel ruolo suddetto;

Bagnini dott. Giovanni, direttore di divisione nel ruolo suddetto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di ragioneria di prima classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Mirigelli rag. Vittorio.

Ai componenti della suddetta Commissione esaminatrice competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965
Registro n. 16, foglio n. 51

(4600)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.